REGOLAMENTO (CEE) N. 2390/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1985

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titoli di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo non hanno dato interamente i risultati sperati ; che, in particolare, dall'inizio della campagna i prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola A I, R I e R II sono rimasti inferiori ai rispettivi prezzi limite per l'intervento ; che sussiste pertanto la prima condizione fissata all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine ; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, potrebbe verificarsi per i tipi di vino da tavola A 1, R I e R II durante il periodo di riferimento ;

considerando che, nell'ambito di tali misure, dovrebbe essere prevista, da un lato, la possibilità di eliminare dal mercato, mediante distillazione, un certo quantitativo di vino e, dall'altro, la possibilità di rinviare di alcuni mesi l'immissione in commercio del quantitativo restante presso i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, in attesa di un ristabilimento del mercato ; che quest'ultima misura potrebbe tuttavia essere inadeguata allo scopo ; che deve essere quindi prevista la possibilità di adottare le misure supplementari che si renderanno necessarie ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 39 e, se del caso, agli articoli 40 e 41 dello stesso regolamento durante un periodo di riferimento da stabilire ; che occorre pertanto fissare tale periodo ;

considerando che, a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, la distillazione prevista dal presente regolamento non può superare il 18 % del quantitativo totale di vino da tavola prodotto da ogni detentore nel corso della campagna durante la quale è stato concluso il contratto a lungo termine ; che il quantitativo di vino da tavola prodotto, al quale si applica detta percentuale, è quello risultante dalla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2459/84 (6), nonché dai registri di cui al regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (8) ;

considerando che la distillazione prevista dal presente regolamento dev'essere effettuata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (10) ; che, a norma degli articoli 4, 5 e 26 di detto regolamento, occorre fissare date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di fornitura e delle dichiarazioni di approvazione degli organismi d'intervento, nonché per le operazioni di distillazione ; che, a norma dell'articolo 8 dello stesso regolamento, è corrisposto un aiuto il cui importo dev'essere fissato in base ai criteri ivi precisati ;

considerando che è inoltre necessario precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di fornitura e nelle dichiarazioni ;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(6) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 5.
(7) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(8) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.
(9) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(10) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

considerando che taluni vini, avviati alla distillazione in virtù del presente regolamento, possono essere trasformati in vini alcolizzati ; che occorre modificare corrispondentemente le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/84 (2) ;

considerando che l'acidità volatile del vino subisce, nel corso del periodo di magazzinaggio, un'evoluzione naturale che rischia di eccedere il limite previsto dal regolamento (CEE) n. 3537/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che concede, per la campagna 1984/1985, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola (3), limite fissato tenendo conto di un periodo di magazzinaggio di nove mesi ; che è opportuno ammettere che, al momento della conclusione di contratti di magazzinaggio di quattro mesi, a condizione che il vino oggetto del nuovo contratto sia lo stesso che formava oggetto del contratto precedente, esso sia considerato rispondente ai requisiti prescritti anche se il tenore in acidità volatile è superiore a quello previsto dal regolamento citato, purché il limite stabilito per il vino da tavola del tipo in parola non sia superato e sia rispettata ogni altra condizione di ordine amministrativo e tecnico ; che, per poter tener conto dello sviluppo della situazione del mercato, è opportuno accordare la possibilità di risolvere i contratti ;

considerando che, poiché i contratti di magazzinaggio previsti dal presente regolamento sono stati conclusi nel corso della campagna 1984/1985, è opportuno adottare l'ultimo tasso rappresentativo applicabile durante tale campagna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(2) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 28.
(3) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce, per la campagna 1984/1985, le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola, di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. In conformità del disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che, durante la campagna 1984/1985, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi :

— a norma degli articoli 39 e 40, tra il 1° settembre 1984 e le date fissate rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (4), all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (5) o, se del caso, alle date fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83,

— a norma dell'articolo 41, tra il 19 gennaio 1985 e le date fissate all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (6).

Articolo 2

1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre 1985.

2. Qualora venga adottata la decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono :

a) per un quantitativo di vino sotto contratto che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vini da tavola che hanno prodotto durante la campagna 1984/1985, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 9 ;

b) per un quantitativo di vino sotto contratto da stabilirsi, che non forma oggetto della misura indicata alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1059/83 e all'articolo 9 del presente regolamento, per un periodo da stabilirsi.

(4) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12.
(5) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18.
(6) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.

3. Il quantitativo totale di vino da tavola al quale si applica la percentuale di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è, per ciascun produttore, quello risultante dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da lui ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

4. Altre misure complementari, riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b), per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica, possono essere adottate qualora il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino sia rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento durante il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 e il 15 gennaio 1986.

Articolo 3

1. La distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 e del presente regolamento.

2. I vini che possono formare oggetto di distillazione sono quelli che sono stati oggetto di magazzinaggio a lungo termine.

Articolo 4

1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentate per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1985.

2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati perlomeno :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

3. Al più tardi il 10 gennaio 1986, l'organismo d'intervento competente comunica agli interessati il risultato della procedura di approvazione.

4. Le operazioni di distillazione sono effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1986.

Articolo 5

1. Il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, è pari a :

— 2,85 Ecu per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica ;

— 3,13 Ecu per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e R II, nonché per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica.

Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo d'acquisto, di cui al primo comma, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno di entrata in distilleria di ogni partita di vino fornita.

2. L'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è fissato agli importi seguenti :

a) per i vini di cui al paragrafo 1, primo trattino :

— 2,36 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

— 2,25 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti ;

— 2,25 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno ;

b) per i vini di cui al paragrafo 1, secondo trattino :

— 2,65 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

— 2,54 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti ;

— 2,54 Ecu per % vol e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, se esso è un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico del 52 % vol almeno.

L'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato, nei limiti delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione.

3. Il distillatore è tenuto a presentare all'organismo d'intervento, entro quattro mesi dalla data di presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato da lui effettivamente pagato al produttore entro i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma.

Se tale prova non viene presentata entro il termine stabilito, l'organismo d'intervento provvede al recupero dell'aiuto versato. Tuttavia, qualora essa venga presentata dopo la scadenza fissata, ma prima del 28 febbraio 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Ove si constati che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo d'acquisto, l'organismo d'intervento provvede, anteriormente al 1° maggio 1987, a versare al produttore, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore stesso, una somma equivalente all'importo dell'aiuto.

Articolo 6

1. L'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, viene versato entro tre mesi dalla presentazione della prova di avvenuto deposito della cauzione.

2. Ai fini dello svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1, la prova di avvenuta distillazione del quantitativo totale di vino e, se del caso, la prova di pagamento del prezzo d'acquisto del vino entro i termini fissati vengono presentate non oltre la fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione indicata all'articolo 4, paragrafo 4.

Tuttavia, se le prove di cui al primo comma vengono presentate dopo la scadenza ivi indicata ma anteriormente al 1° maggio 1987, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione, mentre la differenza viene incamerata.

Se le prove suddette non vengono presentate anteriormente al 1° maggio 1987, la cauzione viene incamerata integralmente.

Articolo 7

1. Nel caso indicato all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato vengono presentati all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1985.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro e non oltre il 10 gennaio 1986.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può aver luogo soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione, ma comunque non oltre il 31 luglio 1986.

3. La distillazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 agosto 1986.

4. Entro il giorno 10 di ogni mese, l'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaborazione fruisce di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, del seguente importo :

— 2,21 ECU per i vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica,
— 2,49 ECU per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e R II, nonché per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica.

Per poter beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore provvede, entro il 31 agosto 1986, a presentare relativa domanda all'organismo d'intervento competente, allegandovi copia dei documenti d'accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale l'aiuto è richiesto ovvero un elenco descrittivo di detti documenti.

Gli stati membri possono prescrivere che le copie o gli elenchi di cui al secondo comma siano vistati da un ufficio di controllo.

L'aiuto viene versato al più tardi tre mesi dopo la presentazione della prova di avvenuto deposito della cauzione menzionata all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, comunque, dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione viene svincolata a condizione che, entro e non oltre il 31 dicembre 1986, venga presentata la prova :

— che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato ;
— che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini precisati all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

Se le prove di cui al primo comma non vengono presentate entro il 31 dicembre 1986 al più tardi, l'organismo d'intervento provvede al recupero dell'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia, qualora tali prove vengano presentate dopo la scadenza fissata, ma entro e non oltre il 31 marzo 1987, l'organismo d'intervento si limita a recuperare un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato al produttore il prezzo d'acquisto, l'organismo d'intervento provvede, entro e non oltre il 30 aprile 1987, a versare al produttore, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore stesso, una somma equivalente all'importo dell'aiuto.

Articolo 8

1. Entro e non oltre il 31 gennaio 1986, gli stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino e di vino alcolizzato che formano oggetto dei contratti o delle dichiarazioni di consegna approvati.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati nel mese precedente e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti, ripartendoli come indicato al paragrafo 2.

4. Entro e non oltre il 30 settembre 1986, gli stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori o degli elaboratori e le misure adottate al riguardo.

Articolo 9

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono conclusi entro e non oltre il 15 gennaio 1986.

Al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine, l'acidità volatile dei vini da tavola oggetto dei contratti di cui al primo comma può essere superiore ai limiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 3676/83 della Commissione [1].

Se il titolare di un contratto a lungo termine decide di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per la totalità del vino sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1984/1985.

3. I contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere risolti a richiesta dei produttori interessati.

In tal caso :

— l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto ;

— il vino che ha formato oggetto del contratto non può essere oggetto della distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 10

Per la conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli articoli 5 e 7 si utilizza il tasso rappresentativo vigente nel settore vinicolo il 31 agosto 1985.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1985.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 47.